(N. 437-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BRACCESI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1954 (V. *Stampato N.* **316**)

presentato dal Ministro delle Finanze

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 31 MARZO 1954

Comunicata alla Presidenza 28 giugno 1954

Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata per le contrattazioni effettuate nelle Borse merci e per le vendite in genere su titoli rappresentativi di merce.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1935, allorquando venne emanato il regio decreto 26 luglio, n. 1494, convertito nella legge 9 gennaio 1935, n. 12, che le sopprimeva, erano ufficialmente costituite ed in attività di esercizio in Italia alcune importanti Borse merci, quali quelle di Genova, Milano, Trieste, Napoli, Venezia, Padova, Bologna, Torino, Firenze. Nelle principali di esse erano organizzate e regolate le operazioni a termine; a Genova per i grani e per i caffè, a Trieste per i caffè e lo zucchero, a Milano per i bozzoli, cereali, vini, sete.

L'organizzazione dell'ordinamento corporativo ritenne evidentemente tali strumenti non adeguati alle necessità di mercato interne ed internazionali.

Dopo la guerra, crollato il sistema, con la ripresa dell'attività economica e l'eliminazione dei vincoli già imposti alla libera circolazione delle merci, sorse il problema del ripristino di tali istituti, ed infatti, con legge 30 maggio 1950, n. 374, venne data facoltà al Governo di istituire di nuovo le Borse merci, nelle località ove tale esigenza fosse stata avvertita. Rapidamente, dopo tale data, su proposta delle Camere di commercio competenti, sono stati emanati i decreti presidenziali che, ad iniziativa del Ministero dell'industria e commercio, hanno istituito molte Borse nelle principali città d'Italia: (Roma, Napoli, Genova, Torino, Bologna, Padova, Firenze, Bari, ecc. ecc.) ma, sotto il nome generico di « Borse merci », esse hanno funzionato e funzionano come mercati comuni, dotati di sedi e di servizi moderni, a cura quasi sempre delle associazioni di categoria, ma che nulla tolgono od aggiungono al carattere della libera e multiforme organizzazione.

Di fatto, però, la vera prerogativa e la funzione economica delle Borse merci è quella dei « mercati a termine », già esercitati anche in Italia prima del conflitto mondiale, le cui discipline discendono dalla legge 20 marzo 1913, n. 272.

È innegabile che le operazioni a termine, concernenti unicamente merci di largo mercato, influiscono decisamente sul medesimo e con funzione di equilibrio. Il commerciante che vuol eliminare od almeno limitare il rischio delle oscillazioni di prezzi nel periodo che intercede fra il momento dell'acquisto ed il momento in cui la merce stessa giungerà sul mercato di consumo, ha necessità di tale sistema di contrattazione; l'industriale che non voglia correre il rischio del rialzo dei prezzi della materia prima, durante il ciclo lavorativo, non può che trarre beneficio dal sistema stesso, così come il produttore che voglia assicurarsi un prezzo remunerativo in un momento che non coincide con la disponibilità effettiva della produzione che egli vuol vendere. Anche lo stesso giuoco o movimento che naturalmente si innesta, ed in misura predominante, sulle operazioni a termine, per cui, nel giro commerciale vengono ad inserirsi un gran numero di interessati, favorisce la distribuzione del rischio delle alee di prezzi nel tempo e tra i diversi operatori, così da creare, attraverso una continua correlazione fra l'offerta e la domanda, valori a carattere uniforme ed internazionale.

Le norme relative al mercato a termine sulle merci permettono una grande semplificazione nella esecuzione dei contratti a termine per i lotti di una stessa merce, conclusi per una stessa scadenza.

I procedimenti ammessi consistono essenzialmente nell'elidere, salvo il regolamento delle differenze di prezzo, tutte le operazioni in cui gli stessi operatori risultino, per eguali quantitativi, successivamente compratori e venditori: o viceversa, determinando attraverso tali elisioni, quali siano i contraenti che debbano quindi eseguire materialmente le rispettive obbligazioni.

Il movimento derivante dallo sviluppo delle operazioni suaccennate è per sua natura evidentemente delicato e, perchè non trascenda a fenomeno speculativo, esige una rigida disciplina ed un rigoroso controllo.

In Italia, come noto, i mercati a termine, che operano alla grida, con determinato calendario, all'incirca come per la Borsa-valori, sono infatti disciplinati da regolamenti speciali; hanno ordinamenti propri e contrattano merci determinate, con caratteristiche prestabilite, quantitativi uniformi, epoche fisse, ed il controllo viene esercitato dalle Casse di garanzia e compensazione, istituite nelle Borse merci autorizzate a tale mercato (attualmente solo quella di Milano) presso le quali tutti i

contratti vengono registrati, dietro versamento di depositi cauzionali.

Agli effetti fiscali ed in particolare nei confronti dell'Imposta generale sull'entrata, la cui istituzione risale solo al 1940, le operazioni a termine sulle merci non hanno avuto, per mancanza di una recente e moderna regolamentazione giuridica delle Borse e delle contrattazioni ed anche perchè la legge istitutiva dell'imposizione surricordata è nata in un periodo in cui tali istituti erano stati aboliti, una chiara valutazione tributaria.

Il concetto informatore dell'I.G.E. — stabilito dall'articolo 1 della legge 19 giugno 1940, n. 762, per cui « *l'entrata in denaro o con mezzi di pagamento sostitutivi del denaro, conseguita da persone fisiche, da persone giuridiche o da enti di ogni specie, tanto nazionali che stranieri, in corrispondenza di cessione di beni o di prestazione di servizi effettuati nel Regno, è soggetta ad una imposta proporzionale nella misura ecc.* » — esige quindi chiare norme di interpretazione e di applicazione di fronte alle operazioni che, nell'àmbito e nell'organizzazione dei ripristinati mercati a termine su merci, vengono intraprese.

Tale è lo scopo precipuo del presente disegno di legge, che tende a conciliare gli scopi economici dei mercati in questione con le esigenze fiscali.

La realtà, come già indicato, è che la maggioranza dei contratti a termine su merci vengono eliminati col solo computo delle differenze di prezzo, e, in definitiva, rimangono ferme e da eseguire materialmente, con reale passaggio di merci — passaggio praticamente eseguito con la emissione di « Buoni di consegna », che sostituiscono il titolo rappresentativo della merce —, soltanto le obbligazioni che, secondo la volontà degli operatori, sono destinate ad aver regolare esecuzione.

Si determinano quindi due operazioni di differente natura:

1) le liquidazioni mediante differenza di prezzo (movimento di capitali);

2) le esecuzioni con merce effettiva (scambio di beni).

In relazione ai giusti indirizzi della legge per l'imposta generale sull'entrata, con l'articolo 1 del presente disegno si dispone quindi che siano sottoposti a tale imposta soltanto i contratti stipulati in Borsa la cui esecuzione dia luogo all'effettivo movimento di merce.

La formulazione dell'articolo è formalmente precisa, così che viene evitato il considerare « Borsa merci » un qualsiasi luogo di contrattazione su merci, anche se autorizzato dalle Camere di commercio e che possano trasferirsi perciò su dette pseudo-borse tutte le normali contrattazioni che anche nel mercato libero non comportano la immediata consegna delle merci.

L'articolo 2 — di carattere interpretativo — precisa che, mentre tutte le cessioni di merci e prodotti eseguite mediante semplice girata apposta sui titoli rappresentativi delle stesse, compresi i buoni di consegna, dànno luogo al normale pagamento I.G.E., quelle eseguite con l'intervento della Cassa di garanzia e compensazione, per cui questa figura girante e girataria, dà luogo al una sola imposizione assolvendo tale istituto la funzione di esecutore dei contratti già stipulati nelle Borse merci.

Onorevoli Senatori,

potrebbe rimanere in taluno la preoccupazione delle ripercussioni che il provvedimento potrà apportare al gettito dell'imposta entrata, ma, poichè non può sembrare affrettato il giudizio che in ogni caso non si avrà una riduzione del gettito stesso, in quanto il tributo sarà percepito su qualunque passaggio effettivo di merci, rimane sperabile che l'ampliamento degli scambi, dovuto allo svilupparsi delle Borse merci, si concluda anche con un maggior gettito del tributo stesso. Pertanto, la Commissione, nella sua maggioranza, propone l'approvazione del presente disegno di legge.

BRACCESI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

I contratti a termine, compresi quelli a premio semplice o doppio, relativi a merci ammesse alla contrattazione in Borsa alle grida, registrati e liquidabili presso la Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci e regolarmente assoggettati alla tassa di bollo sui contratti di Borsa di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3278 e successive modificazioni, dànno luogo ad entrata imponibile limitatamente al contratto che risulti eseguito mediante rilascio del corrispondente buono di consegna.

L'imposta si corrisponde in base a fattura da emettersi nei modi e termini normali a cura di chi rilascia il buono di consegna,

Art. 2.

Ai fini e per gli effetti della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, s'intendono soggette ad imposta sull'entrata le cessioni di merci e prodotti effettuate mediante girata apposta sui buoni di consegna emessi a chiusura di contratti a termine su merci ammesse alla contrattazione in Borsa alle grida, sulle fedi di deposito nei magazzini generali, sulle polizze di carico ed in generale su qualsiasi altro titolo rappresentativo di merci.

L'imposta si corrisponde in base a fattura da emettersi, a cura dei singoli giranti, nei modi e termini normali.

Peraltro, l'intervento della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci, nella duplice qualità di girataria e di girante dei buoni di consegna ai fini dell'esecuzione dei contratti di Borsa merci, dà luogo, per ogni operazione, ad una sola entrata imponibile e la relativa imposta sull'entrata è dovuta dalla Cassa, in occasione della girata da essa effettuata sul prezzo corrisposto dal giratario.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.